

del 27 gennaio 2024



La decisione della Corte Costituzionale sulle maggiorazioni della Retribuzione Individuale di Anzianità (RIA) per gli anni 1991 – 1993

La Corte Costituzionale ha bocciato la Finanziaria 2001 nella parte in cui – retroattivamente – escludeva l'operatività delle

maggiorazioni RIA dei dipendenti pubblici per il triennio 1991-1993.

La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dal Consiglio di Stato, che doveva decidere sull'appello contro la sentenza del Tar Lazio (n. 9255/2014), che aveva respinto il ricorso proposto da seicentocinquantotto dipendenti del Ministero della difesa, sulla base della sopravvenienza, nelle more del giudizio, della legge n. 388 del 2000 che ha espressamente escluso che la proroga al 31 dicembre 1993 dell'intera disciplina contenuta nel d.P.R. n. 44 del 1990 potesse estendere anche il termine per la maturazione dell'anzianità di servizio ai fini dell'ottenimento della maggiorazione della RIA.

La decisione della Consulta, al di là degli effetti economici rispetto ai ricorrenti, cristallizza il principio che la non retroattività della legge costituisce un fondamentale valore di civiltà giuridica, che va anche al di là della materia penale, chiarendo che il controllo di costituzionalità delle leggi retroattive diviene "ancor più stringente" qualora l'intervento legislativo "incida su giudizi ancora in corso, specialmente nel caso in cui sia coinvolta nel processo un'amministrazione pubblica", essendo precluso al legislatore "di risolvere, con legge, specifiche controversie e di determinare, per questa via, uno sbilanciamento tra le posizioni delle parti coinvolte nel giudizio".

Al fine di verificare se l'intervento legislativo retroattivo sia effettivamente preordinato a condizionare l'esito di giudizi pendenti, la Corte costituzionale ha ribadito la propria competenza a svolgere – in piena sintonia con la giurisprudenza della Corte EDU – uno scrutinio che assicuri una "particolare estensione e intensità del controllo sul corretto uso del potere legislativo", tenendo conto delle concrete tempistiche e modalità dell'intervento del legislatore.

Inoltre, nelle motivazioni si è chiarito che "solo imperative ragioni di interesse generale possono consentire un'interferenza del legislatore su giudizi in corso" e che "i principi dello stato di diritto e del giusto processo impongono che tali ragioni siano trattate con il massimo grado di circospezione possibile".

E, prosegue la decisione, "nel caso in esame non emerge, né dai lavori preparatori, né dalle relazioni tecnica e illustrativa, alcuna ulteriore ragione giustificatrice dell'intervento legislativo retroattivo rispetto all'esigenza di assicurare un risparmio della spesa pubblica, in considerazione di orientamenti giurisprudenziali che stavano riconoscendo tutela alle pretese economiche dei dipendenti nei confronti delle amministrazioni pubbliche di appartenenza". Di qui la sua illegittimità costituzionale per violazione – tra l'altro – dei principi della certezza del diritto e dell'equo processo, di cui agli artt. 3, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU. La sentenza ribadisce e rafforza la costruzione di una "solida sinergia fra principi costituzionali interni e principi contenuti nella CEDU" e fra la Corte costituzionale e la Corte di Strasburgo, nell'ottica di un rapporto di "integrazione reciproca".

Allo scopo di valutare ogni eventuale possibile effetto della decisione della Corte Costituzionale nei riguardi dei dipendenti della Polizia di Stato, abbiamo inviato il 22 gennaio una nota al Dipartimento della P.S. Ufficio per le relazioni Sindacali. Ne riportiamo di seguito il testo:

"In data 11 gennaio 2024 è stata depositata la Sentenza n. 4/2024 con cui la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 51, comma 3 della legge n. 388/2000 (Legge finanziaria 2001) che escludeva la proroga al 31 dicembre 1993 quale termine utile per la maturazione dell'anzianità di servizio ai fini dell'ottenimento della maggiorazione della RIA.

Con tale sentenza il computo dell'anzianità di servizio utile al calcolo della maggiorazione RIA (per il raggiungimento dei 5, 10, 20 anni di anzianità di servizio) non si ferma al termine del 31 dicembre 1990, come disposto dalla L. 388/2000 (Legge finanziaria 2001), ma comprende anche il periodo 1991-1993, come previsto dal D.L. n. 384 del 1992.

Il principio enunciato dalla Consulta mette in discussione l'attività legislativa volta ad orientare i giudicati che, negli ultimi 25 anni, hanno inciso in maniera retroattiva sulla materia, rigettando numerosi ricorsi promossi per ottenere il riconoscimento del diritto.

Tale decisione della Consulta avrà sicuramente effetto su tutti i giudizi pendenti producendo il riconoscimento (con relativo ricalcolo) dell'anzianità maturata fino alla data del 31 dicembre 1993, e la rideterminazione (con effetto retroattivo) della maggiorazione RIA, del TFS e del trattamento pensionistico futuro o già in essere.

Ciò premesso, alla luce di possibili aspettative che potrebbero crearsi nella categoria si chiede di conoscere se codesta Amministrazione ritenga che la decisione della Consulta possa dispiegare effetti rispetto ai non ricorrenti e con specifico riferimento ai dipendenti della Polizia di Stato. In caso positivo, si tratta di comprendere quali iniziative codesta amministrazione intende intraprendere per la eventuale compensazione economica delle maggiorazioni dell'anzianità maturate e non corrisposte al personale interessato dopo il 1991 e successivamente riconosciute sulla base della proroga al 31 dicembre 1993 disposta dalla legge 14 novembre 1992, n. 438”.

Inoltre, sarà opportuno conoscere quali siano le conseguenze della decisione della Corte Costituzionale rispetto al personale della Polizia di Stato in quiescenza, nel caso questo abbia subito gli effetti della applicazione della norma dichiarata incostituzionale.

Invero, in entrambi i casi l'eventuale mancato calcolo della maggiorazione RIA sarebbe avvenuto “de plano”, in virtù di una norma, con effetti retroattivi, solo oggi cancellata da una decisione del Giudice delle leggi. In attesa di un cortese cenno di riscontro si pongono distinti saluti”.

Il cuneo fiscale in busta paga

Molti colleghi ci chiedono dove siano, sulla busta paga, gli euro relativi al taglio del cuneo fiscale.

Con la nuova [Circolare 11/2024](#), l'INPS spiega come è applicato il taglio del cuneo fiscale rispettando i massimali retributivi con diritto allo sconto (non si calcola la tredicesima) e illustrando una serie di casi particolari, dal part-time al cambio di lavoro.

Il riferimento normativo è il comma 15 della Legge di Bilancio 213/2023, che regola il parziale esonero sulla quota IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) dei contributi previdenziali dovuti dal lavoratore.

La legge di Bilancio per il 2024, non fa altro che rinnovare, solo per il prossimo anno, il taglio di 7 punti percentuali dei contributi a carico dei lavoratori con una retribuzione annua pari a 25 mila euro lordi, e il taglio di 6 punti percentuali per quelli che guadagnano fino a un massimo di 35 mila euro. Si tratta del taglio, introdotto dal governo Draghi, in vigore anche per il 2023, confermato e ampliato dall'attuale governo per il 2024.

Si tratta, dunque, di una conferma dei benefici che i lavoratori già hanno oggi, ragion per cui non ci saranno cambiamenti significativi della retribuzione poiché l'aumento del netto in busta paga, già registrato nel corso del 2023 e influenzato dall'intervento governativo nel decreto Lavoro durante l'estate, viene semplicemente confermato.

Il cuneo fiscale è la differenza tra il valore lordo della busta paga e il suo valore netto, ossia quello effettivamente percepito dal lavoratore. Esso, tuttavia, è composto da due elementi:

- dai contributi pensionistici, a carico in parte del lavoratore e in parte del datore di lavoro, che sommati sono sottratti dal lordo in busta paga per ottenere il netto;
- dalle imposte.

Quando si parla di “taglio del cuneo fiscale” si può fare riferimento alla riduzione dei contributi, alla riduzione delle imposte, o alla riduzione di entrambe le voci insieme con la conseguenza di incrementare il netto in busta paga.

Secondo le stime dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), nel 2022 il cuneo fiscale italiano era il quinto più alto tra i Paesi considerati più sviluppati. Valeva in media il 45,9 per cento della retribuzione lorda, contro una media dei Paesi Ocse pari al 34,6 per cento.

Questa statistica fa riferimento a un contribuente tipo con stipendio medio, single e senza figli che, in Italia ogni 100 euro di retribuzione lorda riceve 54,1 euro netti.

Ciò a causa dell'elevata spesa pubblica per il welfare che il nostro paese sostiene. Le economie con un cuneo fiscale più basso hanno, di norma, livelli di privatizzazione dei servizi pubblici più alti, come la scuola e la sanità. Per esempio, non è un caso che gli Stati Uniti, con un welfare più esiguo abbia un cuneo fiscale più basso della media Ocse.

La manovra economica 2024 prevede la proroga del taglio del cuneo contributivo, che si combinerà a una riforma dell'Irpef che prevede la riduzione delle aliquote da quattro a tre.

Per valutare compiutamente gli effetti della stessa occorre, tuttavia, considerare alcuni elementi che potrebbero sfuggire ai contribuenti poco attenti.

In primo luogo, le attuali misure di taglio contributivo contenute nella legge di bilancio valgono esclusivamente per il 2024. Inoltre, è importante notare che, rispetto al 2023, vi sarà una riduzione del risparmio in busta paga dovuta all'esclusione della tredicesima mensilità. Inoltre, dal punto di vista operativo, i limiti retributivi devono essere valutati mensilmente, considerando l'imponibile previdenziale mensile. Quest'ultimo può variare a seconda degli eventi indennizzati dall'INPS, rendendo possibile l'applicazione del taglio contributivo in alcuni mesi e l'esclusione in altri.

È confermato anche che questa diminuzione della contribuzione versata non avrà alcun impatto sul calcolo delle pensioni, poiché la differenza rimarrà a carico dello Stato.

Vi sono poi altri elementi che appare opportuno considerare.

La riduzione dei contributi pensionistici si traduce in un aumento del reddito su cui è calcolata l'Irpef, ossia l'imposta sui redditi delle persone fisiche. In pratica, con il taglio del cuneo fiscale c'è un aumento del netto in busta paga, ma una parte di questo aumento finisce per tornare allo Stato con il corrispondente aumento dell'Irpef. Per questo motivo le stime sui benefici del taglio del cuneo fiscale vanno effettuate accuratamente caso per caso.

Inoltre, come spiega l'Ufficio parlamentare di bilancio, il taglio del cuneo fiscale così come concepito comporta “una trappola della povertà in corrispondenza delle due soglie su cui è applicato”, ossia 25 mila euro e 35 mila euro di retribuzione. “L'incremento della retribuzione di un solo euro oltre la soglia comporta, all'uscita dalla prima fascia, una riduzione dello sconto (e quindi una riduzione del reddito disponibile) di circa 150 euro”. Per questo, ha sottolineato l'Upb, la riduzione del reddito disponibile risulta invece molto maggiore (circa 1.100 euro) se la retribuzione lorda supera la soglia di 35 mila euro. Se il taglio del cuneo fiscale dovesse diventare da temporaneo a

permanente, ossia rimanesse in vigore anche negli anni successivi al 2024, si rischierebbe di introdurre un «forte disincentivo al lavoro» e questo «renderebbe più complesso il raggiungimento degli accordi di rinnovo contrattuale». A un lavoratore potrebbe infatti convenire guadagnare sotto i 35 mila euro per beneficiare del taglio del cuneo».

Indisponibilità abitative per il personale della PS. Richiesta di incontro urgente

Riportiamo la nota del 23 gennaio 2024 inviata al Capo della Polizia dalla Segreteria Nazionale:

“...la recente immissione in ruolo di migliaia di neo Agenti e l’assegnazione ad altra sede dei vincitori dei concorsi interni sta purtroppo mettendo a nudo le criticità provocate da una assoluta mancanza di progettualità sul tema delle politiche abitative per il personale della Polizia di Stato.

Sintomatico della gravità della situazione è il ventaglio di scelta verso cui sono orientati gli Agenti in Prova all’atto dell’espressione della preferenza per le sedi di prima assegnazione, che registrano un eloquente sbilanciamento per uffici che hanno disponibilità alloggiativa o, in alternativa, per quelli ubicati al di fuori di contesti in cui il mercato immobiliare è condizionato da fattori, quali la presenza di università e il pendolarismo dei lavoratori tipico delle aree metropolitane, che non di rado entrano in risonanza con l’incidenza dei flussi turistici che hanno reso estremamente più remunerative le locazioni di breve durata.

Quel che appare certo è che non si tratta di una bolla speculativa destinata a ridimensionarsi, essendo semmai probabile l’esatto contrario. Si deve quindi prendere atto di come, nei fatti, si sia alle prese con elementi distorsivi che svolgono dirompenti effetti sulla qualità della vita del personale, intaccandone il potere d’acquisto al punto tale da rendere implausibile una prospettiva di stabilizzazione familiare.

Siamo insomma alle prese con vere e proprie gabbie salariali, posto che, a parità di retribuzione, chi presta servizio in realtà caratterizzate da difficoltà abitative quali quelle testé descritte viene penalizzato da una notevole minore capacità di spesa che residua dedotti i costi per gli affitti.

Del resto anche l’ipotesi di acquistare un appartamento, anche di modestissima metratura, con gli attuali tassi di interesse, e con i prezzi lunari raggiunti dagli immobili nelle aree urbane, risulta essere proibitiva.

Considerazioni persino ovvie, si potrebbe replicare. Ma altrettanto scontata avrebbe dovuto essere la sensibilità rispetto alle reiterate denunce con le quali il Siulp, basandosi su una semplice analisi del turn over imposto dalla piramide generazionale, da tempo aveva cercato di far introdurre la questione abitativa tra le priorità del dibattito sul disagio del personale. Riscontrando indifferenza o, al più, dichiarazioni di intenti a cui mai si è davvero voluto dare un qualche seguito.

E così, diversamente dagli anni in cui, attraverso molteplici specifici veicoli normativi, sintomo della consapevolezza del Legislatore delle difficoltà incontrate da personale professionalmente sottoposto a mobilità sul territorio nazionale, sono stati approntati corposi stanziamenti per l’edilizia residenziale, buona parte dei quali destinati agli operatori delle forze dell’ordine, così consentendo agli stessi di stabilizzare progetti di vita ancorché lontani dai luoghi di origine, quelli che ci lasciamo alle spalle sono decenni in cui si è erroneamente ritenuto che il riconoscimento di migliori condizioni retributive rendesse non più necessari interventi di sostegno abitativo.

Un affanno che vede oggi l’inedito coinvolgimento anche di quanti, dopo decenni di stasi concorsuale, e proprio quanto avevano finalmente scalato le graduatorie della mobilità riavvicinandosi alle proprie reti di affetti, si sono trovati a dover rimettere in discussione i loro orizzonti di vita per poter accedere ad un ruolo superiore. Proprio alla loro condizione avevamo dedicato la nostra più recente accorata sollecitazione dello scorso 29 novembre 2023, pure rivolta all’odierna Autorevole istanza, segnalando come l’assetto logistico ricettivo di numerosi sedi di assegnazione fosse impreparato ad accoglierli, e chiedendo venisse attivato ogni più opportuno intervento per sopperire alle lamentate difficoltà.

Una richiesta che, in apparenza, non ha registrato concrete soluzioni. Non che ci potessimo attendere miracoli, ma confidavamo che la tematica da noi proposta potesse essere messa all’ordine del giorno delle emergenze meritevoli di essere trattate. Se qualcosa in tal senso è stato fatto, non ci è dato saperlo.

Nel rinnovare quindi il nostro impulso affinché con ogni consentita urgenza sia messo in cantiere ogni utile strumento per avviare una fattiva azione nel senso qui rappresentato, crediamo che possa e debba essere compiuto ogni utile sforzo per sfruttare occasioni offerte dalla riconversione di stabili già esistenti che si prestano alle esigenze ricettive in narrativa.

Abbiamo in mente, tra le varie, l’ipotesi di alloggiare un considerevole numero di operatori presso il Tecnopolo Tiburtino, che darebbe una salutare ventata di ossigeno alle sofferenze con cui sono costretti a confrontarsi centinaia di operatori in servizio nella capitale. Struttura per acquisire la disponibilità della quale sarebbe necessario formalizzare una manifestazione di interesse, che parrebbe essere in via di perfezionamento. Non conosciamo quali siano gli eventuali ostacoli frapposti alla conclusione di questo protocollo, e anche se siamo ragionevolmente orientati a pensare che l’Amministrazione stia approfondendo un a tale scopo un adeguato impegno, per dare contezza alle pressanti richieste che ci pervengono dai potenziali interessati chiediamo di capire se, ed in quale misura, poter offrire il nostro apporto al buon esito della procedura.

Con l’auspicio, dunque, che le esigenze abitative vengano inserite tra i dossier prioritari nelle politiche di contrasto al disagio del personale, confermiamo la nostra piena disponibilità a partecipare fattivamente, anche con nostre proposte, al tavolo di confronto la cui convocazione, per quanto precede, appare non solo opportuna, ma pure indifferibile”

Visite di controllo nei confronti di dipendenti della PS collocati in aspettativa per infermità

Con la [circolare n. 333-ORD/prot.0000371](#) del 19 gennaio 2024, la Direzione Centrale per gli affari generali e le politiche del personale del Dipartimento della P.S. ha inteso rispondere a alcuni quesiti inerenti alla tematica delle visite di controllo nei confronti di dipendenti della Polizia di Stato collocati in aspettativa per infermità.

In premessa la circolare ricorda:

- che l'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3, al primo comma, prescrive che *"l'aspettativa per infermità è disposta, d'ufficio o a domanda, quando sia accertata, in base al giudizio di un medico scelto dall'amministrazione, l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio"*;
- che l'aspettativa per motivi di infermità, ai sensi dell'articolo 3, comma 40-bis, della legge n. 537 del 1993 può essere concessa, nel caso in cui il lavoratore disponga ancora del congedo straordinario, solo "per assenze continuative di durata superiore a sette giorni lavorativi";
- che sotto l'aspetto procedurale, l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, prevede che "La domanda di collocamento in aspettativa per infermità deve essere presentata in via gerarchica all'autorità competente, ai sensi dell'art. 66 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, ad emettere il provvedimento e deve essere corredata da un certificato medico, nel quale devono essere specificate l'infermità e la presumibile durata di questa";
- che "L'autorità competente ad emettere il provvedimento di collocamento in aspettativa, ai sensi del successivo articolo 32, dispone che l'impiegato sia sottoposto a visita di controllo a cura di un medico scelto dall'amministrazione" e che "l'impiegato, ove lo creda, può farsi assistere da un medico di fiducia; a tal fine nel denunciare la malattia fa domanda all'amministrazione di essere tempestivamente preavvisato del giorno e dell'ora della visita di controllo";
- che infine, l'art. 34 dispone che "L'Amministrazione può in ogni momento, durante il periodo di aspettativa, sottoporre l'impiegato a ulteriori visite di controllo con le modalità previste dall'articolo 32".

Dalla normativa richiamata emerge, pertanto, che il collocamento in aspettativa per infermità avviene all'esito di un procedimento che si attiva a seguito della specifica richiesta del dipendente o di un'iniziativa dell'Amministrazione (di cui deve essere data comunicazione ex art. 7 della legge n. 241 del 1990) e che impone l'espletamento della visita di controllo ex art. 32 del d.P.R. n. 686 del 1957.

Poiché l'istanza di concessione dell'aspettativa per malattia dà avvio ad un procedimento di carattere speciale, autonomamente disciplinato dal testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e dal relativo regolamento di esecuzione, non si applicano a tale assenza le previsioni di cui al decreto ministeriale 17 ottobre 2017, n. 206, ni materia di modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e individuazione delle fasce orarie di reperibilità.

Pertanto, a fronte di una richiesta di aspettativa per infermità da parte del dipendente, l'Amministrazione dovrà disporre tempestivamente lo svolgimento della visita di controllo, preavvisandone il destinatario, anche al fine di consentirgli di avvalersi della facoltà di farsi assistere da un sanitario di fiducia.

Peraltro, attesa la non applicabilità all'istituto in esame delle già menzionate fasce di reperibilità, la necessità per l'Amministrazione di preavvisare i dipendenti in aspettativa per infermità circa il giorno e il luogo dell'effettuazione della visita di controllo permane anche nel caso in cui gli stessi non abbiano comunicato la volontà di farsi assistere da un medico di fiducia.

Le medesime modalità troveranno applicazione nell'ipotesi in cui il procedimento sia avviato d'ufficio, con la precisazione che il dipendente dovrà essere tempestivamente reso edotto mediante la relativa comunicazione ex art. 7 della legge n. 241 del 1990.

Fino all'attivazione a istanza di parte o d'ufficio del procedimento di collocamento ni aspettativa per infermità permane la possibilità per l'Amministrazione di effettuazione delle visite fiscali, cui si riconnette, per il dipendente, l'obbligo di osservare le prescritte fasce di reperibilità.

Una volta instaurato il suddetto procedimento, con la presentazione della specifica domanda di collocamento in aspettativa per infermità da parte del dipendente o con l'avvio d'ufficio da parte dell'Amministrazione, troverà, invece, applicazione l'istituto della visita di controllo, in ragione della specialità della relativa disciplina, rispetto a quella di portata generale.

Laddove il dipendente, durante il periodo di malattia, non abbia proposto istanza di aspettativa, né vi sia stato collocato d'ufficio, l'assenza andrà qualificata come congedo straordinario per malattia.

Resta ferma l'eccezionale possibilità di richiedere l'imputazione del periodo di assenza all'aspettativa anche in un successivo momento, ma solo qualora il certificato medico, comunque prodotto "nel più breve tempo possibile", sia stato rilasciato da un sanitario della Polizia di Stato, trattandosi, in quest'ultimo caso, di certificazione idonea a tener luogo della visita di controllo non effettuata.

Circolare rimborso rette asili nido anno 2023 – Richiesta intervento urgente.

Si riporta il testo della nota inviata dalla Segreteria nazionale in data 18 gennaio 2024 al direttore Centrale Affari Generali e Politiche del Personale del Dipartimento della P.S.:

"Siamo costretti a richiamare la Sua cortese attenzione poiché, secondo quanto ci è stato segnalato, gli Uffici Amministrativo Contabili a cui viene presentata la documentazione relativa alle spese sostenute per gli asili nido non accettano ricevute di pagamento intestate al genitore non dipendente della Polizia di Stato.

Ciò discenderebbe dalla novità introdotta con la circolare pubblicata lo scorso 9 gennaio. In quelle precedenti, infatti, era sufficiente che la ricevuta del pagamento risultasse intestata al minore. Da quest'anno, invece, con la nuova circolare emanata alla fine dell'anno di riferimento, si richiede che le ricevute siano esclusivamente quelle intestate al dipendente.

Si tratta di una inedita disposizione che, oltre a determinare un irrigidimento nell'individuazione dei titoli richiesti la cui necessità, o se si preferisce la cui utilità, non appare prima facie comprensibile, va a disciplinare situazioni che si sono già consolidate con i pagamenti registrati, e che i diretti interessati non sono pertanto più in condizione di poter modificare. E tanto a tacere dei non infrequenti casi in cui, a seguito di separazione tra i coniugi, è prassi che le spese siano sostenute dall'affidatario e che siano poi rimborsate in quota parte dall'altro genitore.

Per evitare quindi che l'attuale assetto testuale produca rilevanti riduzioni delle somme astrattamente rimborsabili, è indifferibile un intervento teso a correggere la segnalata criticità, che finirebbe per penalizzare ingiustamente dipendenti che, incolpevolmente ed ingiustamente, si vedrebbero altrimenti negare l'accesso al beneficio economico in narrativa.

Confidiamo che la delicatezza del tema da noi proposto possa, conoscendo la Sua sensibilità per le materie di interesse del personale, consentire di superare il rappresentato problema.

Mobilità del personale del ruolo ordinario degli agenti e assistenti

Con [circolare 333-SAA/II/DIV. I Sez. Prot. 0003735](#) del 18 gennaio 2024, il Dipartimento ha comunicato che in coincidenza con il termine della fase residenziale del 225 corso di formazione per Allievi Agenti e con l'assegnazione degli stessi è stata programmata una movimentazione del personale del ruolo ordinario Agenti e Assistenti con attivazione del portale di mobilità on line che sarà disponibile sino al 19 febbraio 2024.

29° corso di specializzazione per conduttore cinofilo antidroga

Con [circolare 333/SAA/II/98.05.CC5 \(29ANTIDROGA\) prot. 0004189](#) del 9 gennaio 2024, il Dipartimento della P.S. ha comunicato la programmazione, nel corso del secondo semestre del 2024, presso il centro di coordinamento dei servizi a cavallo e cinofili di Ladispoli, il 29° corso di specializzazione per conduttore cinofilo antidroga che avrà la durata di sedici settimane.

Promozioni alle qualifiche di ispettore superiore e di ispettore della Polizia di Stato

La Direzione Centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato ha comunicato che è di imminente pubblicazione sul portale "Doppiavela" nella sezione dedicata agli scrutini, la velina relativa al conferimento della qualifica di ispettore della Polizia di Stato, nei confronti dei vice ispettori che, alla data del 30 giugno 2023, hanno maturato la necessaria anzianità di effettivo servizio nella qualifica, ai sensi dell'articolo 28 del d.P.R. 42 aprile 1982, n. 335.

La stessa Direzione ha, altresì, comunicato che sarà pubblicata la velina per il conferimento della qualifica di Ispettore Superiore della Polizia di Stato nei confronti degli Ispettori capo che, alla data del 1° gennaio 2023 e del 30 giugno 2023, hanno maturato la necessaria anzianità di effettivo servizio nella qualifica, ai sensi dell'articolo 31-bis del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 35 o sono destinatari delle misure di riduzione di anzianità previste dal d.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.



SPORTELLO PENSIONI SIULP

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti
Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.
Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi,
a tutte le vostre domande.

SERVIZI.SIULP.IT

1400 posti corso di formazione qualifica di vice ispettore

Concorso interno, per titoli di servizio ed esame, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della polizia — Direttore generale della pubblica sicurezza datato 24 settembre 2013. Pubblicazione del decreto di integrazione e rettifica della graduatoria di merito, datata 8 giugno 2017 e successive rettifiche, in favore di 3 candidati ricorrenti.

La DAGEP ha comunicato che, sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno — supplemento straordinario n. 1/4 del 24 gennaio 2024, è pubblicato il decreto di integrazione e rettifica, con riserva, della graduatoria di merito, datata 8 giugno 2017 e successive rettifiche, in favore di 3 candidati ricorrenti del concorso in oggetto indicato.

Il suddetto Bollettino ufficiale è disponibile sul sito <https://doppiavela.poliziadistato.it> nella pagina relativa al concorso, nonché sul sito della rete internet: <https://dv.poliziadistato.it>

Verifica della registrazione dei contratti di locazione

Ci viene chiesto se sia possibile accertare la registrazione dei contratti di locazione attraverso il web, senza doversi recare presso l'Agenzia delle Entrate e formalizzare istanze.

La registrazione del contratto di locazione, che riguarda anche gli immobili rustici e quelli degli assoggettati Iva, è un obbligo sia per il conduttore che per il locatore, entrambi responsabili del pagamento del corrispettivo dovuto. La registrazione deve avvenire entro 30 giorni dalla stipula o dalla sua decorrenza se anteriore, indipendentemente dal valore del canone.

I contratti di durata inferiore ai 30 giorni (affitti brevi) annui sono esenti da registrazione.

La registrazione del contratto di locazione può essere sempre verificata, anche in caso di mancata comunicazione dell'adempimento da parte del soggetto che ha provveduto alla registrazione.

Basta un semplice controllo online, effettuando una consultazione dei contratti di locazione registrati in Agenzia delle Entrate.

La consultazione dei contratti di locazione registrati a proprio nome può essere effettuata accedendo ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Nella sezione Contratti di Locazione del servizio telematico Fisconline, si può visualizzare per ogni contratto registrato: l'ufficio di registrazione, l'anno, la serie, il numero e il sotto-numero di registrazione, la data di registrazione e la controparte.

Nella stessa sezione, sono inoltre, disponibili tutti i dati relativi all'immobile e al canone di locazione, utili per verificare le fonti di reddito per un eventuale recupero crediti.


EDIZIONI LAVORO

Giuseppe Sergio Balsamà

GLI ULTIMI CARBONARI

La storia di chi cambiò la storia

Prezzo di copertina: € 15,00
Pagine: 128
ISBN: 9788873135784



Gli ultimi carbonari è la storia di una vita spesa per un ideale e delle motivazioni che hanno spinto un figlio del profondo Sud a lottare, insieme ad altri coraggiosi colleghi, per «sovertire» un sistema anacronistico. Pur non ambendo a definirsi un saggio storico, il volume si pone, tuttavia, l'obiettivo di illustrare le fasi concitate che hanno determinato, a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta, una riforma di vasta portata. Agli inizi degli anni Settanta, infatti, l'Italia era ancora uno dei pochi Paesi democratici occidentali ad annoverare una Polizia militarizzata, pervasa da principi autoritari e paternalistici. Anche dopo l'entrata in vigore dello Statuto dei lavoratori, e malgrado fossero trascorsi quasi trent'anni dalla promulgazione della Carta costituzionale, una categoria di lavoratori, quella dei poliziotti, esclusa ed emarginata, non poteva ancora avvalersi del diritto di parola né di pensiero. Al centro del volume vi è la vicenda di un protagonista inconsapevole di un eccezionale evento storico, che decide di reagire per riscattare sé stesso e gli altri, conquistandosi un ruolo di primo piano in quello che si andava delineando come un movimento sindacale: un gruppo di persone fidate i cui membri, costretti a muoversi in clandestinità, furono chiamati «carbonari». Le dinamiche interne di un'istituzione fondamentale e insostituibile, qual era il Corpo delle guardie di P.S. dell'epoca, sono raccontate da una prospettiva inusuale e si manifestano attraverso i sentimenti e le emozioni di un poliziotto «carbonaro». Il volume si presenta dunque al lettore come una testimonianza preziosa ed eloquente, dalla quale traspare la dimensione intima e personale di un operatore di Polizia che soffre dignitosamente per le disumane condizioni di vita in cui era chiamato a operare, e che vuole identificarsi innanzitutto in un uomo dello Stato al servizio dei cittadini e non nell'esponente di un organismo repressivo.

Giuseppe Sergio Balsamà (Messina, 1959) entra in Polizia nel 1983, dopo la smilitarizzazione. Assegnato alla Squadra mobile della Questura di Roma, svolge in questo organismo la sua attività lavorativa fino al 2019. Nella stessa città, dal 1991 e per diversi mandati, ha ricoperto l'incarico di segretario provinciale organizzativo del Siulp (Sindacato italiano unitario lavoratori Polizia). Svolge la sua attività sindacale anche in seno agli organismi statutari regionali e nazionali e collabora con «Progetto Sicurezza», il periodico ufficiale del sindacato, curando, tra l'altro, una rubrica dedicata ai personaggi del mondo dello spettacolo. Inoltre, per alcuni anni ha rappresentato la sua sigla sindacale presso la Commissione nazionale per le ricompense del dipartimento della Pubblica sicurezza. Attualmente è membro della segreteria regionale del Lazio.

CEDOLA DI PRENOTAZIONE LIBRARIA

GLI ULTIMI CARBONARI n. copie

MODALITÀ DI PAGAMENTO. NO PAGAMENTO ANTICIPATO MA ALLA RICEZIONE DELLA FATTURA
su c/c bancario intestato a Edizioni Lavoro srl Intesa San Paolo S.p.A. IBAN: IT90A0306905048100000014288
o su ccp n. 51702009 intestato a Edizioni Lavoro, Via G.M. Lancisi 25 - 00161 Roma
Spese di spedizione a carico del destinatario: per posta per corriere

Intestazione fattura Nome ordinante

Indirizzo di spedizione Cap Città

Tel. C. F. P. IVA

Fattura elettronica: codice univoco destinatario (se si ha P. Iva)



PEC

E-mail amm.vo per invio ordinario della fattura (se non si ha cod. univ. destinatario e PEC)

mail: z.rampello@edizionilavoro.it; tel. 06 44251174 o agli operatori regionali di EL

L'informativa di cui all'art. 13 del Digs 196/03 è consultabile sul sito di EL

www.edizioniilavoro.it



tratto da: *Siulp Collegamento Flash numero 4/2024 del 27 Gennaio 2024